

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA**

Ricorso per

ANTONIO BECK PECCOZ

rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dal
Prof. Roberto Cavallo Perin del Foro di Torino

e dall'Avv. Andrea Giunti

elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest'ultimo in Saint Christophe (AO), Loc. Grande Charrière 46, in virtù di
procura speciale a margine del presente ricorso

per l'annullamento

- dell'autorizzazione Regione Autonoma Valle d'Aosta 1 aprile 2010, prot. n.
3451, con cui l'Assessorato Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia
residenziale pubblica, Servizio geologico, ha ritenuto «direttamente ammissibili»
le opere di costruzione, da parte della The Power Company s.r.l., di una pista di
cantiere per la realizzazione di derivazione d'acqua e di condotta forzata nel
Comune di Gressoney La Trinitè, località Courtlys-Staffal (conosciuto
dall'odierno ricorrente in data 19 maggio 2010: **doc. n. 1**);

- dell'autorizzazione Regione Autonoma Valle d'Aosta 20 aprile 2010, prot. n.
4067 con cui l'Assessorato Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia
residenziale pubblica, Direzione assetto idrogeologico dei bacini montani, ha
espresso «parere positivo» alla costruzione, da parte della The Power Company
s.r.l., di una pista di cantiere per la realizzazione di derivazione d'acqua e di
condotta forzata nel Comune di Gressoney La Trinitè, località Courtlys-Staffal
(conosciuto dall'odierno ricorrente in data 19 maggio 2010: **doc. n. 2**);

- dell'autorizzazione Regione Autonoma Valle d'Aosta 2 aprile 2010, prot. n. 3540 con cui l'Assessorato Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche, Servizio gestione demanio e risorse idriche, ha ritenuto che per la costruzione, da parte della The Power Company s.r.l., di una pista di cantiere per la realizzazione di derivazione d'acqua e di condotta forzata nel Comune di Gressoney La Trinitè, località Courtlys-Staffal, «non sia necessaria la preventiva valutazione della compatibilità rispetto alle condizioni di dissesto idraulico da parte dello scrivente Servizio» né «l'autorizzazione idraulica resa ai sensi del R.D. n. 523/1904» (conosciuto dall'odierno ricorrente in data 19 maggio 2010: **doc. n. 3**);

- del decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, 4 maggio 2010, n. 132 (pubblicato in B.U.R. 25 maggio 2010, n. 22), con cui si è autorizzata la società The Power Company s.r.l. ad accedere ai fondi del ricorrente per la redazione del progetto definitivo della subconcessione di derivazione d'acqua dal Torrente Lys nel Comune di Gressoney-La Trinitè, località Courtlys-Staffal (**doc. n. 4**);

nonché per l'accertamento

dell'illiceità dei comportamenti tenuti in pretesa esecuzione di tale decreto d'autorizzazione (Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, 4 maggio 2010, n. 132), come specificato nelle conclusioni al presente ricorso,

nonché per l'annullamento

di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti.

FATTO

1. Nel 2004 la The Power Company s.r.l. chiedeva alla Regione Valle d'Aosta una subconcessione di derivazione d'acqua dal torrente Lys, in Comune di Gressoney-La Trinitè, località Courtlys-Salza, prevedendo la realizzazione di opere di presa, di una condotta forzata e di una centralina per la produzione d'energia elettrica a valle in località Staffal dello stesso Comune (cfr. Tavole Ing. Rodolfo n. 1-7, maggio 2004, **doc. n. 5-11**).

La condotta forzata prevista in progetto è destinata a passare per alcuni terreni di proprietà dell'odierno ricorrente, Antonio Beck Peccoz (mappali n. 28, 30, 31 e 34, Foglio 8, mappali n. 21 e 71 del Foglio n. 9 e mappale n. 7 del foglio n. 10).

Si tratta di terreni ancora incontaminati, di rara bellezza, con corsi d'acqua, boschi secolari, piante d'alto fusto, ove per tradizione si esercita anche l'alpeggio.

2. La Regione vietava espressamente di realizzare «piste cantiere» ed imponeva di ridurre «al minimo indispensabile» il taglio delle piante, esprimendo per il resto parere favorevole ai lavori di derivazione d'acqua, posa di condotta forzata e realizzazione della centralina idroelettrica (deliberazione Giunta Regionale 27 febbraio 2009, n. 472: **doc. n. 12**).

Il divieto di piste di cantiere era riaffermato dalla Regione stessa in successivo provvedimento ove si specificava che «gli scavi dovranno essere eseguiti con mezzo meccanico di piccole dimensioni (tipo ragno) utilizzando la viabilità esistente», fermo restando che «dove non è presente viabilità i lavori dovranno essere eseguiti senza aprire piste di cantiere» (autorizzazione Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali, Dipartimento risorse naturali e corpo forestale, Direzione foreste e infrastrutture, 5 marzo 2009, prot. n. 5616/RN: **doc. n. 13**).

3. Ferme le indicate prescrizioni (divieto di pista di cantiere), la Regione rilasciava alla società The Power Company s.r.l. la subconcessione richiesta stabilendo per essa una durata trentennale ed approvava il relativo progetto «preliminare» (Deliberazione Giunta Regionale Valle d'Aosta 20 marzo 2009, n. 730: **doc. n. 14**; Decreto Presidente Regione Valle d'Aosta 10 luglio 2009, n. 303, prot. n. 6709/DDS: **doc. n. 15**).

Secondo il progetto preliminare approvato, l'acqua sarà derivata dal torrente Lys «appena a monte del punto in cui il torrente Salza confluisce nel Lys» stesso e poi fatta confluire in condotta forzata interrata che è destinata a correre prima lungo il pendio morenico, poi lungo il sottostante bosco ed i pascoli dell'alpeggio Sècke fino alla centralina idroelettrica che la stessa The Power Company s.r.l. intende realizzare a valle (in località Staffal). Dopo l'utilizzazione, l'acqua deve essere restituita al Torrente Lys per mezzo di canale interrato.

4. Il **19 maggio 2010** l'odierno ricorrente, a seguito d'istanza d'accesso al Comune di Gressoney La Trinitè (**doc. n. 16**), veniva a sapere

a) che la The Power Company s.r.l. – come se non esistesse il divieto di pista di cantiere prescritto dalla Giunta regionale a **febbraio 2009** - aveva presentato a **marzo 2010** tre istanze ad altrettante articolazioni della Regione Valle d'Aosta per essere autorizzata a costruire proprio una «pista di cantiere»

b) e che inaspettatamente tali articolazioni regionali avevano dato il proprio assenso ad **aprile 2010**, addirittura senz'alcuna motivazione a superamento del divieto posto dalla Giunta regionale (cfr. nota via fax Comune di Gressoney La Trinitè 19 maggio 2010 con n. 13 pagine allegate: **doc. n. 17**).

In particolare:

- a) l'Assessorato regionale Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Servizio geologico, riteneva «direttamente ammissibili» le opere di costruzione della pista di cantiere, addirittura «senza necessità di apposita procedura autorizzativa da parte del Servizio geologico» (nota 1 aprile 2010, prot. n. 3451: riportata anche *sub doc. n. 1*);
- b) l'Assessorato regionale Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Direzione assetto idrogeologico dei bacini montani, esprimeva senz'altro «parere positivo» alla costruzione della pista di cantiere (nota 20 aprile 2010, prot. n. 4067: riportata anche *sub doc. n. 2*);
- c) l'Assessorato regionale Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche, Servizio gestione demanio e risorse idriche, riteneva che per la costruzione della pista di cantiere «non sia necessaria la preventiva valutazione della compatibilità rispetto alle condizioni di dissesto idraulico da parte dello scrivente Servizio», né «l'autorizzazione idraulica resa ai sensi del R.D. n. 523/1904» (nota 2 aprile 2010, prot. n. 3540: riportata anche *sub doc. n. 3*).

L'odierno esponente si rivolgeva alla Regione per avere copia delle istanze di The Power Company s.r.l. (**doc. n. 18**), ottenendo queste ultime (d'identico contenuto) ove si scopriva che la pista di cantiere (larghezza mt. 3, lunghezza di mt. 353) è destinata a passare interamente nei terreni di proprietà dello stesso esponente (**doc. n. 19**).

La Regione confermava che le indicate «autorizzazioni» regionali avevano «concluso i relativi procedimenti amministrativi» rendendo così realizzabile l'indicata pista di cantiere (**doc. n. 20**).

5. Proprio per le aree interessate dalla pista di cantiere di The Power Company l'odierno esponente Dr. Antonio Beck Peccoz ha ottenuto già nel 2008 dalla Regione Valle d'Aosta il cd. parere favorevole alla razionalità per alcuni interventi d'ampliamento e sistemazione dell'alpeggio Cortlys, sicché lo stesso esponente ha titolo ad ottenere anche appositi finanziamenti regionali (nota Regione Valle d'Aosta 26 giugno 2008, prot. n. 25233: **doc. n. 21**).

La pista di cantiere oggi assentita dalla Regione alla The Power Company s.r.l. è senz'altro incompatibile con tali lavori assentiti nel 2008 al Sig. Beck Peccoz dalla stessa Regione, poiché tale pista di cantiere impedirebbe il regolare funzionamento della concimaia, in particolare sarebbero interrotti i canali che servono a spargere a valle il concime per il pascolo degli animali.

6. Nell'inverno 2009/2010 la Regione Valle d'Aosta ha chiesto ed ottenuto dall'odierno esponente l'occupazione temporanea di un appezzamento di terreno - compreso tra le aree ove è previsto il passaggio dell'indicata pista di cantiere (foglio n. 9, particella n. 113, ex 71) - per installare un sistema di previsione valanghivo (sistema Array-infrasonico) nell'ambito di un progetto in collaborazione con l'Università di Firenze (cfr. corrispondenza intercorsa tra Antonio Beck Peccoz e dott. Luca Pitet: **doc. n. 22**). Tale installazione, per ora solo temporanea, sarà presto sostituita da un'installazione permanente su richiesta della Regione stessa.

In particolare si tratta d'interrare a 30-40 cm. di profondità quattro sensori ad una distanza di 100 metri circa l'uno dall'altro, collegati da un cavidotto completamente interrato.

Sia la costruzione della pista di cantiere oggi assentita dalla Regione alla The Power Company s.r.l., sia il passaggio dei mezzi su tale pista non potrebbero che alterare la percezione dei sensori così vanificando le rilevazioni valanghive che proprio la Regione Valle d'Aosta sta effettuando.

7. Con raccomandata 19 aprile 2010 (**doc. n. 23**), la The Power Company s.r.l. informava l'odierno esponente della domanda con cui la stessa società aveva chiesto alla Regione l'autorizzazione a entrare nei fondi di proprietà dell'esponente *«interessati o adiacenti al percorso della condotta forzata e della pista di cantiere per lo svolgimento delle operazioni planimetriche comprensive di eventuali sondaggi e delle altre operazioni preparatorie»* per redigere il progetto *«definitivo»* della subconcessione di

derivazione d'acqua dal Torrente Lys (come detto, rilasciata a tale società nel 2009: cfr. Decreto Presidente Regione Valle d'Aosta 10 luglio 2009, n. 303, prot. n. 6709/DDS).

La Regione rilasciava alla The Power Company s.r.l. l'autorizzazione richiesta (Decreto Presidente Regione Autonoma Valle d'Aosta 4 maggio 2010, n. 132: **doc. n. 24**), che è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale (25 maggio 2010 n. 22), ma non è stata mai notificata all'odierno ricorrente, il quale ciononostante ha trovato nei suoi terreni alcuni picchetti che dimostrano l'avvenuto accesso ai fondi e l'effettuazione di operazioni preparatorie alla redazione del progetto (foto 4 luglio 2010: **doc. n. 25**).

L'odierno esponente, come sopra rappresentato e difeso, ha proposto il presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione dell'art. 33, l.r. 6 aprile 1998, n. 11. Violazione dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 6, l.r. 6 agosto 2007, n. 19. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni della stessa Amministrazione, nonché per difetto d'istruttoria e motivazione.

La costruzione di qualsiasi pista di cantiere nelle aree in esame era stata esclusa sen'altro e definitivamente dalla Regione con atto vincolante adottato prima delle autorizzazioni regionali qui impugnate. In particolare la Giunta Regionale, aderendo a quanto indicato dalla Conferenza di pianificazione (art. 15, co. 3°, l.r. n. 11 del 1998, cit.), aveva espresso parere favorevole al progetto per i lavori di derivazione d'acqua, posa di condotta forzata e realizzazione della centralina idroelettrica in esame ponendo alcune specifiche condizioni tra cui proprio il divieto assoluto di costruire «piste di cantiere» (Deliberazione Giunta Regionale 27 febbraio 2009, n. 472).

Si tratta di parere vincolante (art. 33, co. 8°, l. Regione Valle d'Aosta n. 11 del 1998, cit.) che la Regione aveva espresso nell'esercizio delle funzioni di tutela delle aree boscate interessate dall'intervento in esame.

Lo stesso divieto era stato riaffermato in successivo atto regionale ove si specificava che «gli scavi dovranno essere eseguiti con mezzo meccanico di piccole dimensioni (tipo ragno) utilizzando la viabilità esistente», fermo restando che «dove non è presente viabilità i lavori dovranno essere eseguiti senza

aprire piste di cantiere» (autorizzazione Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali, Dipartimento risorse naturali e corpo forestale, Direzione foreste e infrastrutture, 5 marzo 2009, prot. n. 5616/RN).

Le autorizzazioni regionali qui impugnate sono dunque illegittime perché, ove consentono la pista di cantiere, contrastano puntualmente con precedenti determinazioni vincolanti *ex lege* dell'Amministrazione regionale che aveva già vietato ogni pista di cantiere, contrasto di cui la stessa Amministrazione non si è avveduta o ha dato atto nelle indicate autorizzazioni, con conseguente difetto d'istruttoria e motivazione nell'operato della Regione Valle d'Aosta.

2. Violazione dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 6, l.r. 6 agosto 2007, n. 19. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e motivazione.

Nelle autorizzazioni qui impugnate l'Amministrazione regionale non ha indicato neppure le ragioni in base alle quali ha ritenuto di superare il proprio precedente avviso senz'altro contrario alla realizzazione di piste di cantiere (Deliberazione Giunta Regionale 27 febbraio 2009, n. 472; autorizzazione Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali, Dipartimento risorse naturali e corpo forestale, Direzione foreste e infrastrutture, 5 marzo 2009, prot. n. 5616/RN).

Quand'anche la Regione abbia tenuto conto del proprio precedente avviso contrario, resta fermo che il superamento di quest'ultimo (addirittura espresso dalla Giunta regionale) doveva essere sostenuto da adeguata motivazione espressa che invece l'Amministrazione (in questo caso l'Assessorato regionale) non ha offerto, con conseguente difetto d'istruttoria e motivazione che rende comunque illegittime le indicate autorizzazioni regionali.

3. Violazione dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 6, l.r. 6 agosto 2007, n. 19. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni della stessa Amministrazione, per illogicità manifesta, nonché per difetto d'istruttoria e motivazione.

La costruzione della «pista di cantiere» oggi assentita dalla Regione è incompatibile con altro intervento già assentito dalla Regione stessa (giugno 2008) per i terreni in proprietà del ricorrente.

La Regione ha infatti rilasciato al Sig. Beck Peccoz il cd. parere favorevole alla razionalità per interventi d'ampliamento e sistemazione dell'alpeggio Cortlys, sicché lo stesso ricorrente ha anche titolo ad ottenere appositi contributi regionali (nota Regione Valle d'Aosta 26 giugno 2008, prot. n. 25233).

In particolare è prevista la ristrutturazione di una "concimaia" per la coltivazione dei circostanti terreni di proprietà del ricorrente destinati al pascolo di una mandria di circa 20 mucche. La coltivazione avviene attraverso canali che spargono il concime a valle. Il tracciato della pista di cantiere della The Power Company s.r.l. interferirebbe con tali canali di concimazione che risulterebbero interrotti, così vanificando la coltivazione dei terreni ed impedendo un utile pascolo del bestiame.

Occorre riconoscere che con gli atti qui impugnati illegittimamente l'Amministrazione ha provveduto in contrasto con propri precedenti provvedimenti (nota Regione Valle d'Aosta 26 giugno 2008, prot. n. 25233), comunque senza avvedersi di questi ultimi o darne conto in motivazione, con decisione che in definitiva è davvero illogica vista la manifesta incompatibilità della pista di cantiere assentita a The Power Company s.r.l. con l'intervento per la concimazione in precedenza assentito al ricorrente il quale per di più ha titolo a fruire di finanziamento regionale.

4. Violazione dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 6, l.r. 6 agosto 2007, n. 19. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni della stessa Amministrazione, per illogicità manifesta, nonché per difetto d'istruttoria e motivazione.

Come detto (*supra*, in fatto) a partire dall'inverno 2009/2010 la Regione Valle d'Aosta ha chiesto ed ottenuto dall'odierno ricorrente di occupare temporaneamente un appezzamento di terreno per installare un sistema di previsione valanghe (sistema Array-infrasonico) nell'ambito di progetto realizzato dalla Regione in collaborazione con l'Università di Firenze. Tale appezzamento di terreno è incluso tra le aree ove è previsto il passaggio della pista di cantiere di The Power Company s.r.l. (foglio n. 9, particella n. 113, *ex* 71). Proprio la Regione, visti i buoni risultati ottenuti, ha chiesto al ricorrente, Dr. Antonio Beck Peccoz, di posizionare un'installazione permanente del sistema che consiste in sofisticati sensori sottosuolo.

La pista di cantiere oggi assentita dalla Regione alla The Power Company s.r.l. è incompatibile con tale sistema di previsione valanghe (pure chiesto e realizzato dalla Regione stessa) perché sia la costruzione

della pista di cantiere, sia il passaggio dei mezzi su quest'ultima non potrebbero che alterare la percezione dei sensori così vanificando le rilevazioni valanghive che proprio la Regione Valle d'Aosta intende effettuare.

Dunque gli atti impugnati sono illegittimi perché violano senza ragione precedenti determinazioni della stessa Amministrazione precedente che di essi non si è avveduta, né ha tenuto conto in motivazione, ove comunque la pista di cantiere non può che vanificare – illogicamente - un'attività in corso della stessa Regione (previsione valanghe) che è di sicuro interesse pubblico.

5. Violazione degli artt. 7 e s., l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché degli artt. 12 e s., l.r. 6 agosto 2007, n. 19.

Né la Regione ha mai comunicato all'odierno ricorrente l'avvio dei procedimenti conclusi con le autorizzazioni qui impugate benché le stesse incidano sulle posizioni giuridiche soggettive del Dr. Beck Peccoz, precludendo a quest'ultimo ogni utile partecipazione all'istruttoria (deposito di memorie e documenti) e così vanificando i suoi diritti *ex lege* di partecipazione al procedimento, con conseguente violazione di tutte le disposizioni in epigrafe ed illegittimità delle indicate autorizzazioni regionali.

Sia consentito osservare che i vizi di legittimità sopra illustrati (n. 1-5) dimostrano un evidente difetto di coordinamento fra uffici della Regione ove invece il rispetto delle norme sul procedimento amministrativo (anzitutto con intervento dell'odierno ricorrente) avrebbe sicuramente apportato elementi istruttori determinanti.

6. Violazione dell'art. 24, l.r. 6 agosto 2007, n. 19. Violazione dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 6, l.r. 6 agosto 2007, n. 19. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e motivazione

La Regione doveva convocare conferenza di servizi per effettuare «l'esame contestuale» dei vari interessi pubblici e privati (quelli del ricorrente, quelli della The Power Company s.r.l.) coinvolti nei procedimenti d'autorizzazione (art. 24, co. 3°, l.r. 6 agosto 2007, n. 19), o – quanto meno – motivare il mancato ricorso a tale modulo procedimentale che la Regione adotta «di regola», dovere di motivazione non assolto dalla Regione nel caso in esame malgrado l'indicata molteplicità d'interessi pubblici e privati.

Ne consegue pertanto l'illegittimità delle autorizzazioni regionali per violazione di tutte le disposizioni in epigrafe.

7. Violazione dell'art. 15, d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, nonché dell'art. 11, l.r. 2 luglio 2004, n. 11.

Azione d'accertamento in sede di giurisdizione esclusiva. Azione d'annullamento.

a) «Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie (...) per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata», fermo restando che l'autorizzazione rilasciata dall'autorità espropriante «indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è *notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni*» si da consentire al proprietario od al possessore del bene di «assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia» (art. 15, co. 1°, 3°, 4°, d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327).

Tale dovere di comunicazione al proprietario *prima dell'inizio delle operazioni* s'afferma anche in Valle d'Aosta la cui disciplina di legge regionale riduce l'indicato termine a «tre giorni» (art. 11, co. 2°, l.r. 2 luglio 2004, n. 11).

Nel caso in esame la Regione Valle d'Aosta (decreto Presidente 4 maggio 2010, n. 132) ha autorizzato la The Power Company s.r.l. ad accedere con suoi tecnici ai fondi dell'odierno ricorrente per redigere il progetto «definitivo» della subconcessione di derivazione d'acqua dal Torrente Lys (decreto Presidente 10 luglio 2009, n. 303, prot. n. 6709/DDS). Tale autorizzazione è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale (25 maggio 2010, n. 22), senza riportare le motivazione dell'atto stesso («*omissis*»).

Senonchè la stessa autorizzazione non è mai stata comunicata al ricorrente e ciononostante quest'ultimo ha trovato il 4 luglio 2010 nei suoi terreni alcuni picchetti che dimostrano l'avvenuto accesso ai fondi e l'effettuazione di operazioni preparatorie alla progettazione, all'insaputa dunque del Dr. Beck Peccoz che non ha potuto assistere a tali attività.

b) «Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e *i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati*, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico» in materia d'espropriazione per pubblica utilità (d.p.r. n. 327 del 2001, cit., art. 53, co. 1°).

La The Power Company s.r.l. ha titolo a condurre «le procedure espropriative» necessarie per la realizzazione delle opere relative all'ottenuta subconcessione di derivazione d'acqua (cfr. il Disciplinare – in particolare art. 13 – allegato al decreto Presidente 10 luglio 2009, n. 303, prot. n. 6709/DDS).

L'odierna ricorrente propone dunque azione d'accertamento in giurisdizione esclusiva affinché il giudice adito accerti e dichiari illeciti – per violazione delle disposizioni in epigrafe - tutti i comportamenti sinora tenuti (accesso ai fondi, operazioni materiali per la redazione del progetto) ed ogni altro comportamento tenuto in difetto della preventiva comunicazione al Dr. Antonio Beck Peccoz dell'indicato decreto regionale d'autorizzazione (4 maggio 2010, n. 132), chiedendo per l'effetto l'accertamento del diritto dello stesso Dr. Antonio Beck Peccoz ad ottenere dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalla The Power Company s.r.l. la cessazione di tali comportamenti illeciti e la rimozione degli effetti comunque causati dagli stessi.

b) Resta ferma infine l'illegittimità dello stesso decreto regionale d'autorizzazione (4 maggio 2010, n. 132) ove l'Amministrazione regionale non indica la necessità di una preventiva comunicazione all'esponente limitandosi a prescrivere «l'invio» del decreto stesso al Comune di Gressoney-La Trinitè «per quanto di competenza».

8. Sull'istanza di misure cautelari.

Sul *fumus boni iuris* si rinvia a quanto illustrato nei motivi di ricorso.

Sussiste altresì un danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione delle autorizzazioni regionali qui impugnate in base alle quali la The Power Company s.r.l. è pronta ad avviare in ogni momento la costruzione della pista di cantiere con evidente pregiudizio per l'odierno ricorrente ove la realizzazione di tale pista comporterebbe irreparabile danno alle aree boscate che esistono sui suoi terreni, nonché l'impossibilità od inutilità di realizzare gli interventi di concimazione dei pascoli in alpeggio che da tempo la Regione stessa ha autorizzato.

Danno la cui evidenza s'afferma anche in base alla facilità con cui si è entrati nei terreni montani e incustoditi del Sig. Beck Peccoz senza che alcuno (la Regione, The Power Company s.r.l.) abbia prima comunicato il relativo titolo abilitativo (decreto Presidente 4 maggio 2010, n. 132) al ricorrente il quale non risiede neppure in Gressoney.

Per le indicate ragioni Antonio Beck Peccoz, così come sopra rappresentato e difeso, insta affinché codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. in via cautelare, sospendere gli atti impugnati;
2. in via istruttoria, ordinare alla Regione autonoma Valle d'Aosta la produzione in giudizio di copia integrale **2.a.** del decreto d'autorizzazione Presidente Regione autonoma Valle d'Aosta 4 maggio 2010, n. 132 e **2.b.** dell'istanza d'autorizzazione presentata alla Regione stessa da The Power Company s.r.l. ed accolta con l'indicato decreto presidenziale;
3. nel merito dichiarare illegittimi ed annullare tutti gli atti regionali indicati in epigrafe;
4. ancora nel merito,
 - 4.1. accertare e dichiarare illeciti tutti i comportamenti sinora tenuti (accesso ai fondi, operazioni materiali per la redazione del progetto) ed ogni altro comportamento tenuto in difetto della preventiva comunicazione al Dr. Antonio Beck Peccoz del decreto d'autorizzazione Presidente Regione autonoma Valle d'Aosta 4 maggio 2010, n. 132,
 - 4.2. per l'effetto accertare il diritto dello stesso Dr. Antonio Beck Peccoz ad ottenere dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalla The Power Company s.r.l. la cessazione di tali comportamenti illeciti e la rimozione degli effetti comunque causati dagli stessi.

Ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il contributo unificato dovuto per il presente procedimento è pari ad euro 500.

Con vittoria di spese e onorari di causa.

Aosta-Torino, 15 luglio 2010

Prof. Roberto CAVALLO PERIN

Avv. Andrea GIUNTI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, l. 7 luglio 1993, n. 183, il sottoscritto Prof. Roberto Cavallo Perin, avvocato estensore e trasmittente, dichiara che l'originale del presente atto è conforme in ogni sua parte all'atto trasmesso a mezzo di apparecchiatura facsimile.

Torino, 15 luglio 2010

Prof. Roberto CAVALLO PERIN

Vista la retroestesa attestazione dell'avvocato estensore e trasmittente, io Avv. Andrea Giunti sottoscrivo il presente atto anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, l. n. 183 del 1993, cit.

Aosta, 15 luglio 2010

Avv. Andrea GIUNTI

Relata di notificazione

L'anno 2010, alli del mese di....., ad istanza di Antonio Beck Peccoz, del Prof. Roberto Cavallo Perin del Foro di Torino e dell'Avv. Andrea Giunti del Foro di Aosta, io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Aosta ho notificato il sovra esteso ricorso al T.A.R. Valle d'Aosta, in copia conforme all'originale in mio possesso,

- alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in Aosta (AO), P.zza Deffeyes, 1 – CAP 11100,

ed ivi a mani di

- alla The Power Company s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede della società in Gressoney-La Trinitè (AO), Frazione Staffal 8, CAP 11020,

ed ivi a mezzo del servizio postale

